

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA DURATA DAL 01.05.2018 AL 31.01.2019 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI.

CIG 7378848200

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO E SOGGETTI AMMESSI

L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro temporaneo delle figure professionali i cui profili sono indicati all’art. 1 del disciplinare di gara, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore della società C.B.B.O. S.r.l.

La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti iscritti all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.

Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

CLAUSOLA SOCIALE: al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, limitatamente a quanto compatibile con la natura del contratto di somministrazione e dunque con le esigenze di reperimento di personale temporaneo, che potranno dunque mutare nel numero e nelle mansioni nel corso della presente procedura, l’aggiudicatario si impegna a fornire alla Società in via prioritaria i medesimi addetti forniti dalla precedente ditta affidataria alla data di aggiudicazione della presente procedura, compatibilmente con l’organizzazione di impresa del medesimo aggiudicatario e con le esigenze tecnico organizzative previste per l’esecuzione del servizio.

ART. 2 IMPORTO, DURATA E FACOLTÀ DI RINNOVO

L’importo presunto del contratto è di € 630.000,00 (seicentotrentamila/00) IVA esclusa. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, i costi della sicurezza devono intendersi pari a zero.

L’importo a base di gara è stato calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti presso la Società. Tale importo non costituisce dunque la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha il solo scopo di quantificare l’importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso connessi (determinazione della soglia comunitaria; calcolo del contributi ANAC, cauzioni...).

Trattandosi di appalto a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), il valore effettivo del contratto sarà dunque determinato dalle prestazioni effettivamente erogate dal personale somministrato.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario, la Società ha facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto (20%) dell’importo dell’appalto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.



C.B.B.O.

ambiente e territorio

La durata del presente appalto è fissata per il periodo a partire dal 1 maggio 2018 sino al 31 gennaio 2019, con facoltà per la società di ulteriore affidamento a titolo di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 12 mesi..

L'importo complessivo presunto in caso di eventuale ripetizione, comprensivo di ulteriori 12 mesi, è pari ad 1.010.000,00 (unmilionediecimila/00), oltre IVA.

Nel caso in cui la Società intendesse avvalersi del rinnovo, sarà tenuta a darne comunicazione all'Agenzia aggiudicataria prima della scadenza dei 9 mesi di durata ordinaria del contratto.

L'inizio del servizio potrà discostarsi dalla data sopra indicata in dipendenza dell'effettiva aggiudicazione della gara e della stipula del relativo contratto.

Lo svolgimento del servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del contratto, da parte dei soggetti interessati, sussistendone i presupposti di cui all'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del Codice, prevedendosi dunque sin d'ora un'opzione di proroga per 120 giorni, ricorrendone i presupposti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

ART. 3 STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto con scrittura pubblica, con il quale l'Agenzia aggiudicataria (che d'ora in poi verrà chiamata sempre "Agenzia"), si obbliga a stipulare lo specifico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in base alle esigenze di servizio della Società.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria.

Nel caso di mancato versamento, la Società ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Agenzia in esecuzione del presente contratto.

Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tale contratto dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.

La Società si riserva la facoltà, in casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del procedimento.

ART. 4 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

1) La Società procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta



C.B.B.O.

ambiente e territorio

scritta a firma del Responsabile, nel termine di preavviso di 10 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia.

2) La Società dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:

a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;

b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;

c) sede ed orario di lavoro;

d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori della Società inquadrati nel medesimo profilo.

3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

4) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Società.

5) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti CCNL, ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

6) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

7) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.

8) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Società.

9) La Società provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Società.

10) La Società osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

11) Il personale richiesto dalla Società dovrà essere già istruito e informato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

12) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 5 PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il moltiplicatore, unico per tutte le categorie richieste, indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e deve intendersi a corpo, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La Società si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'applicazione del moltiplicatore unico offerto in gara al totale costo orario del lavoro relativo a ogni categoria come dettagliato, sia pure con



C.B.B.O.

ambiente e territorio

finalità meramente illustrative, nella Tabella A allegata al disciplinare di gara, oltre IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore.

Il prezzo orario offerto (desumibile dall'applicazione del moltiplicatore unico per tutte le categorie al costo orario del lavoro come sopra precisato) deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L. e comprensivo di tutti i costi relativi a:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- ogni costo connesso al servizio di somministrazione, ivi incluso l'utile di impresa e la copertura delle spese generali;
- sostituzione del lavoratore eventualmente assente;
- retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all'applicazione del C.C.N.L. Igiene Ambientale Fise/Assoambiente e dal C.C.N.L. Commercio in vigore per i dipendenti della Società, nonché gli oneri derivanti all'applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo;
- quota assicurativa INAIL;
- ferie ed ex festività;
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- rateo trattamento fine rapporto;
- rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia.

Restano escluse dal prezzo, e saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria, le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. Igiene Ambientale Fise/Assoambiente e dal C.C.N.L. Commercio per lavoro straordinario, notturno e festivo (anche infrasettimanale).

Restano parimenti esclusi dal prezzo e saranno parimenti rimborsati all'impresa aggiudicataria i costi accessori (a titolo esemplificativo: premio di produzione *ad personam* legato alla durata della missione; aumento di merito o superminimo a carattere individuale, indennità specifiche, ecc.) che, essendo legati a particolari condizioni ed all'effettiva presenza in servizio, non hanno carattere fisso e continuativo, bensì meramente eventuale.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo del contratto sarà fatturato dalla società aggiudicataria separatamente al verificarsi dell'evento ed alla tariffa dell'ora ordinaria.

I buoni pasto eventualmente spettanti al lavoratore saranno fatturati separatamente comprensivi di eventuali contributi.

Oltre alle voci espressamente indicate come fatturabili separatamente (festività e buoni pasto), nessun'altra voce potrà essere fatturata se non il rapporto del moltiplicatore per i costi indicati per ogni ora effettivamente prestata, con l'eventuale ulteriore computo delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario e per i costi accessori privi di carattere fisso e continuativo. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Società dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta della Società.

La Società provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data della relativa fattura, fine mese, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.



C.B.B.O.

ambiente e territorio

ART. 6 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 10 giorni o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi dei CCNL da applicare unitamente ai trattamenti retributivi, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui vi fosse necessità di adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, la Società ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

La Società, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Società, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Società; la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 20 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dal Disciplinare di appalto.

Qualora la Società esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Società.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata ad insindacabile giudizio dalla Società mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, ai sensi del precedente articolo 10.

In caso di risoluzione, la Società procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 12 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART. 13 OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Società rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al D. Lgs. n. 276 del 2003.

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione, risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., risarcimento dei danni, incameramento della cauzione e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Società per effetto della risoluzione stessa.

ART. 15 CONTROVERSIE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è quello di Brescia.

ART. 16 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.